

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 24/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/11/2010 depositata in data 14/01/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sezione 11) accoglieva il ricorso proposto dall'odierno appellato avverso il provvedimento di diniego all'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. emesso dall'odierno appellante. Tale provvedimento di diniego risultava fondato sul presupposto che le attività descritte nell'atto costitutivo e nello statuto della ricorrente non erano conformi al dettato dell'art.10 D.lgs 460/97. E ciò con particolare riferimento alla carenza del requisito del perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale a favore di soggetti in condizioni di svantaggio.

La CTP motivava l'impugnata sentenza sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della fondazione. Quest'ultimo ha ben indicato in via esemplificativa le attività che l'Ente sostanzialmente svolge. E inoltre dalla lettura dello stesso si rileva lo scopo della fondazione che è quello di svolgere le attività previste in uno e/o più settori compresi fra quelli indicati dall'art. 10. Precisava infine la sentenza che - contrariamente a quanto contestato dall'Ufficio - nello statuto richiamato, ai fini del raggiungimento dello scopo dalla fondazione non viene data alcuna prevalenza ai soggetti "frequentanti il liceo Crespi". In buona sostanza a giudizio della CTP nel caso lo statuto ha rispettato i requisiti formali previsti dal D.lgs. richiamato.

Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia rilevando:

- l'errata interpretazione dell'art 10 D.lgs 460/97 con riferimento al controllo della Agenzia delle Entrate sulle attività statuarie, chiedevano espressamente prevedere l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Ha precisato l'odierno appellante che nello statuto sono state inserite mere clausole di stile con la precisazione che le stesse clausole non corrispondono all'art. 10 nel senso che non risulta esclusivo nel caso il perseguimento di finalità di solidarietà sociale così come previsto dal richiamato articolo. Ha contestato altresì l'impugnante che ai fini del riconoscimento della ONLUS non è sufficiente indicare genericamente il settore di attività (istruzione e formazione) ma è necessario individuare specificamente i soggetti svantaggiati elencati dalla norma e a cui si rivolge l'Ente richiedente.

- Illegittimità della sentenza impugnata per contraddittoria motivazione nel senso che ha ritenuto la descrizione contenuta all'art. 2 punto 2.1 dello statuto stesso non perfettamente rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 10.

- Illegittimità della sentenza impugnata per omessa/insufficiente motivazione circa l'esame delle "ulteriori attività esercitate dalla Fondazione". Infatti a dire dell'appellante i giudici di primo grado si sono limitati ad analizzare genericamente il contenuto dello statuto della Fondazione, senza alcun approfondimento dei requisiti necessari per l'iscrizione della stessa all'Anagrafe O.N.L.U.S.

Si è costituita in giudizio la fondazione liceo Crespi con atto del 4 maggio 2011 proponendo appello incidentale. L'appellata rilevava che "a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio Non viene data alcuna prevalenza ai soggetti frequentanti il Liceo Crespi". Ha quindi soffermata l'attenzione sui singoli motivi di appello della Direzione Regionale contestando punto su punto ogni rilievo. In particolare sottolinea l'appellata che la CTP ha correttamente rilevato nella sentenza impugnata come l'art. 10 D.lgs. 460/97 ammette lo svolgimento di attività di "ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta

direttamente dalla fondazione " anche "a prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3" del medesimo articolo 10, e quindi anche al di fuori dei casi di cui al d.p.r. 135/03.

All'udienza del 3 febbraio 2012 effettuata la relazione le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni. Al termine della discussione la commissione si riservava di decidere.

A scioglimento della riserva la Commissione, riunitasi in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza della Commissione Tributaria di Milano (sezione 11) non merita alcuna censura e va quindi confermata.

Infatti in base alle obiettive risultanze processuali ed in particolare alla documentazione versata in causa, si evince che l'odierna appellata incidentale Fondazione Crespi ha debitamente chiarito ogni aspetto del contendere soffermando l'attenzione sui singoli punti - rilievi obbiettivamente individuati onde pervenire alla conferma della illegittimità dell'operato dell'odierno appellante. In particolare ha opportunamente chiarito che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs richiamato non trattasi nel caso di organizzazione lucrativa, bensì di utilità sociale che ha quindi diritto all'iscrizione nel relativo elenco. Rileva il Collegio che lo statuto della Fondazione Liceo Crespi riproduce i requisiti previsti dall'art 10 d.lgs 460/97, atteso che prevede che la fondazione espliciti specificamente: - attività di formazione istruzione beneficenza come si evince dall'art. 2 punti a), b), c), e art. 3.1 (cfr doc in atti);

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale art. 2.1 (cfr. doc. in atti).

In buona sostanza parte appellata ha potuto nella presente sede ben evidenziare le caratteristiche peculiari dell'attività esercitata, adeguatamente documentando le ragioni in base alle quali va confermata l'iscrizione della fondazione all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. Quindi il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

A fronte della materia del contendere si individuano nel caso le condizioni per compensare integralmente le spese anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

A conferma della sentenza della CTP di Milano la Commissione respinge l'appello proposto. Spese compensate.